*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 151° - Numero 111**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 14 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Xarator»** *(10A05545)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Actavis PTC»** *(10A05546)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lipitor»** *(10A05547)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Contramal»** *(10A05548)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sumatriptan Mylan»** *(10A05549)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Moviprep»** *(10A05550)*

**Variazione di tipo I**

**I all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Flecainide Sandoz»** *(10A05551)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Talate»** *(10A05552)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mirtazapina Almus»** *(10A05553)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Priligy» (10A05554)**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2010.

**Scioglimento del consiglio provinciale di Vercelli e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di Vercelli;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 marzo 2010, dal presidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Vercelli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Cerenzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio provinciale di Vercelli è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Renzo Masoero.

Il citato amministratore, in data 8 marzo 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0005678 class. 33.25 del 29 marzo 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Vercelli ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Leonardo Cerenzia.

Roma, 13 aprile 2010

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**10A05601**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010.

**Attribuzione di un assegno vitalizio al sig. Luigi Napoleoni, a decorrere dall'anno 2009.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 2008, con il quale è stato nominato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2008 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di Sport, attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 104, concernente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport, quale struttura di supporto al Sottosegretario di Stato delegato;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 86 del 2003, che prevede la costituzione di una Commissione con il compito di individuare gli sportivi aventi titolo a beneficiare dell'assegno vitalizio straordinario ed il comma 2, del medesimo articolo, che stabilisce la composizione della predetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 con cui è stata istituita la Commissione;

Visto il verbale della Commissione n. 15 del 16 dicembre 2009, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Al sotto elencato sportivo italiano è attribuito, a decorrere dall'anno 2009, nella misura annua indicata, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.

Napoleoni Luigi (Pugilato) nato a Roma il 3 maggio 1937, residente a Roma in via E. Tesauro n. 4; 1959 Campione Mondiale Militare, € 15.000,00

Roma, 3 febbraio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

**10A05599**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010.

**Attribuzione di un assegno vitalizio ai sigg.ri Golfarini Remo e Campagnoli Renato, a decorrere dall'anno 2008.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 2008, con il quale è stato nominato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2008 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport, attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 104, concernente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport, quale struttura di supporto al Sottosegretario di Stato delegato;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio econonco;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 86 del 2003, che prevede la costituzione di una Commissione con il compito di individuare gli sportivi aventi titolo a beneficiare dell'assegno vitalizio straordinario ed il comma 2, del medesimo articolo, che stabilisce la composizione della predetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 con cui è stata istituita la Commissione;

Visto il verbale della Commissione n. 15 del 16 dicembre 2009, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Ai sotto elencati sportivi italiani è attribuito, a decorrere dall'anno 2008, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.

Golfarini Remo (Pugilato) nato a Rosignano Marittimo (Livorno) l'11 marzo 1941, residente a Livorno in via S. Pellico n. 14; 1963 Campione del Mondo Militari in maglia Azzurra (Francoforte); 1963 Medaglia di Bronzo Giochi del Mediterraneo (Napoli). €. 15.000,00

Campagnoli Renato (Golf) nato a Impruneta (Firenze) il 19 novembre 1943, residente a Firenze in via San Marcellino n. 25; 1971 Campione Italiano Assistenti; 1978 e 1980 Campione Italiano Omnium. €. 7.000,00.

Roma, 3 febbraio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

**10A05600**
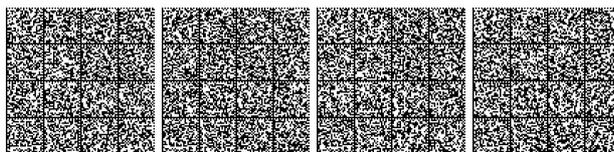
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010.

**Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di «Pioltello e Rodano» per le discariche A e B dell'area ex SISAS.** (Ordinanza n. 3874).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano;

Considerato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea con sentenza 9 settembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle predette discariche fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e con procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che, dopo l'emanazione predetta sentenza, con nota del 5 luglio 2005, prot. n. 1999/4797 - C(2005)2356 da parte della Commissione europea è stata comunicata la reiterazione della messa in mora ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE in merito alla bonifica delle discariche di rifiuti sui terreni della ditta SISAS;

Visto il parere motivato emanato il 13 dicembre 2005 dalla Commissione europea per il mancato adempimento, nei tempi indicati, di quanto previsto nella citata sentenza di condanna per la bonifica delle discariche di rifiuti sui terreni della ditta SISAS;

Considerato che per l'esecuzione della citata sentenza e a seguito di un'azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, al fine di scongiurare un ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato italiano ha preso precisi impegni per la realizzazione di interventi di bonifica delle citate discariche nei tempi concordati con la predetta Commissione europea;

Visto l'Accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia – Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati regione Lombardia - II Atto Integrativo del 23 dicembre 2008, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assentito a favore della regione Lombardia complessivi € 35.000.000,00, di cui € 20.000.000,00 finalizzati a interventi compensativi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano, da realizzarsi attraverso specifico Accordo di programma;

Atteso che a seguito di Accordo di programma stipulato in data 21 dicembre 2007 tra regione Lombardia, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provincia di Milano, comune di Rodano e comune di Pioltello, l'operatore privato, aderente all'Accordo di programma citato, ha acquisito, in data 11 giugno 2009, l'area ex SISAS dalla curatela fallimentare e si è impegnato, alle condizioni previste dall'Accordo di programma stesso, ad effettuare la bonifica nei tempi pattuiti e concordati con la Commissione europea, anche attraverso il reperimento di idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che gli articoli 3 e 9 del predetto II Atto integrativo all'Accordo di programma quadro, sottoscritto in data 23 dicembre 2008, hanno subordinato l'efficacia dell'Atto ed il conseguente trasferimento delle risorse, tra l'altro, alla completa attuazione di tutti gli adempimenti e di tutte le procedure tecnico-amministrative previste nell'Accordo di programma concernente il sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano, sottoscritto in data 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto delle relazioni periodiche inviate alla Commissione europea sullo stato di avanzamento della bonifica;

Viste le dichiarazioni dell'operatore privato incaricato della bonifica trasmesse, rispettivamente, in data 19 e 29 marzo 2010, nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la difficoltà di reperire idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti con conseguente possibilità di pregiudicare il completamento delle attività entro i termini indicati nel suddetto crono programma, a suo tempo oggetto degli impegni assunti nei confronti della Commissione europea, nonché la indisponibilità di corrispondere la fideiussione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che le attività di bonifica consistenti nella rimozione e smaltimento off-site dei rifiuti delle citate discariche A e B hanno subito un significativo rallentamento rispetto a quanto previsto dal crono programma allegato al Progetto di variante approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 8242/Q.D.V./M/DI/B del 14 settembre 2009;

Considerato che, alla luce di quanto evidenziato nella nota prot. n. A1.2010.0047444 del 12 aprile 2010 del Presidente della regione Lombardia e nella relativa relazione tecnica allegata, i suddetti adempimenti e procedure non risultano allo stato essere ancora attuati, paventandosi conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti dall'Accordo di programma;

Considerata l'urgenza, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente, come risulta dalla relazione tecnica prodotta dalla regione Lombardia, di adottare tutte le ulteriori iniziative finalizzate alla prosecuzione della bonifica delle discariche A e B presenti nell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Sentito il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 29 aprile 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
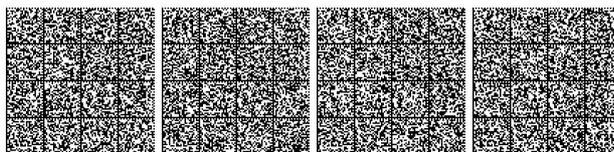
Dispone:

Art. 1.

1. L'avv. Luigi Pelaggi è nominato Commissario delegato per l'esecuzione di ogni necessaria iniziativa finalizzata alla prosecuzione delle attività di bonifica delle discariche A e B dell'area ex SISAS, ricadenti all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 agosto 2001.

2. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a nominare uno o più soggetti attuatori che operano sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo. Con separato atto, il Commissario delegato determina il compenso del soggetto attuatore, tenuto conto della specifica professionalità posseduta.

Art. 2.

1. Al fine di consentire l'immediata prosecuzione delle attività di bonifica delle discariche A e B dell'area ex SISAS secondo la tempistica già comunicata alla Commissione europea, il Commissario delegato adotta ogni utile iniziativa volta ad evitare ogni soluzione di continuità nello smaltimento dei rifiuti nonché ad accelerare le attività medesime.

2. Il Commissario delegato individua, senza indugio dalla pubblicazione della presente ordinanza, siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle discariche A e B, sul territorio italiano o anche all'estero. Il Commissario delegato è autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti, in via prioritaria all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio del 31 agosto 2001, al fine del rispetto della tempistica già comunicata alla Commissione europea.

3. Il Commissario delegato, laddove l'operatore privato attuale proprietario delle discariche non provveda alle attività di smaltimento entro sette giorni dalla comunicazione dei siti individuati per lo smaltimento dei rifiuti, vi provvede in via sostitutiva, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, in danno dell'operatore privato, fermo restando il diritto di rivalsa per le somme che il Governo italiano sia condannato a pagare in esito ad un ulteriore giudizio avanti la Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Il Commissario delegato opera sulla base delle progettazioni già approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è autorizzato a progettare, approvare e realizzare ulteriori, eventuali e necessarie varianti alle progettazioni stesse, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Il Commissario delegato opera, d'intesa con gli enti locali interessati, al fine di salvaguardare gli effetti pubblicistici di riqualificazione urbanistica di cui all'Accordo di programma stipulato in data 21 dicembre 2007 ed al successivo Atto integrativo del 30 settembre 2009, nonché degli interventi compensativi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano previsti dal relativo Accordo di programma del 30 settembre 2009. L'operatore privato inadempiente decade dai benefici derivanti dagli interventi di riqualificazione urbanistica sopra citati.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono predisporre lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell'allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, mettendo a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora dallo studio di impatto ambientale risulti che i predetti progetti di intervento e di opere determinano rilevanti ripercussioni ambientali in base ai criteri di cui all'allegato III alla direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente Autorità entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tal fine, le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti.

3. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 da parte del Commissario delegato ovvero dei soggetti attuatori sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, ai piani ed ai programmi di settore nonché al Programma di attuazione della rete fognaria (P.A.R.F.). La predetta approvazione costituisce, altresì, vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, provvedono, a seguito dell'emissione del decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
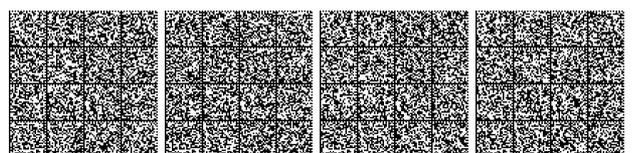
Art. 4.

1. Al fine di consentire l'immediata prosecuzione delle attività di bonifica delle discariche A e B dell'area ex SISAS secondo la tempistica già comunicata alla Commissione europea, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzato per bimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinque unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. Per garantire il necessario supporto alle attività che devono essere svolte per il superamento della situazione emergenziale, il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono avvalersi di non oltre cinque esperti di elevata qualificazione di cui due nel settore delle bonifiche, due, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato, con competenze giuridiche, ed uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dell'ISPRA e di altri enti ed organismi tecnici e scientifici nazionali e locali o di società specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, a tal fine stipulando apposite convenzioni, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato.

3. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da otto membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno nominato dalla regione Lombardia, uno dalla provincia di Milano, uno dal Comune di Rodano, uno dal Comune di Pioltello, uno dall'ISPRA, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dall'ARPA Lombardia e uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

4. Ai componenti del Comitato di cui al comma 3 spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute.

5. Il Commissario delegato, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente ordinanza può, altresì, avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi nonché della cooperazione degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalità ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 191, 199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
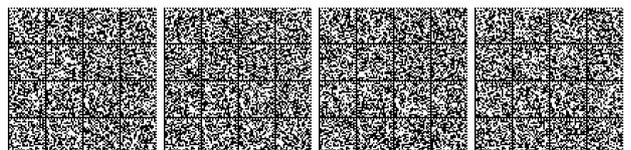
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 11, 29, 34, 37, 40, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 67, 70, 71, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede:

*a)* quanto ad € 20.000.000,00 a valere sulle risorse già impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore della regione Lombardia e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano a seguito delle previsioni urbanistiche dell'Area ex SISAS nell'ambito dell'Accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia - Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati regione Lombardia - II Atto integrativo del 23 dicembre 2008 e così ripartite:

€ 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul cap. 7082-P.G.02, U.P.B. 1.2.3.5. es. fin 2004, in perenzione amministrativa;

€ 15.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul cap. 7503 - es. fin 2008;

*b)* quanto ad € 9.873.069,79 a valere sulle risorse già impegnate a favore della regione Lombardia con decreto prot. n. 8717/Q.d.V./DI/G/SP del 30 novembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad ulteriore copertura dell'impegno programmatico pari ad € 50.000.000,00 previsto dall'art. 22 del I Atto integrativo dell'Accordo di programma quadro «Ambiente ed Energia» sottoscritto in data 5 settembre 2002;

*c)* quanto ad € 20.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della regione Lombardia, capp. 980, 5999 e 6361, oltre a ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente su apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, all'uopo istituita.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**10A05617**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo ed altre disposizioni di protezione civile.** (Ordinanza n. 3875).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale è stato prorogato, fino 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, e l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo;

Considerato che con provvedimenti adottati in via contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni il Presidente della Provincia regionale di Palermo ed il Sindaco del Comune di Palermo, al fine di evitare l'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti e l'insorgenza di gravi conseguenze igienico-sanitarie, hanno autorizzato il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica sita in località Bellolampo da parte dei comuni dell'ATO PA 2, PA 4 e dei comuni di Palermo e di Ustica fino al 30 aprile 2010, ai fini dello stoccaggio provvisorio e sotto la condizione del preventivo trattamento prima dell'abbancamento definitivo in discarica;

Rilevato che da dichiarazione del direttore generale del Comune di Palermo allo stato risultano stoccate circa 30.000 tonnellate di rifiuti urbani presso la discarica di Bellolampo e risultano esauriti gli spazi utili ad ulteriori forme di stoccaggio provvisorio, con l'ulteriore conseguenza che la funzionalità della discarica sarebbe compromessa in mancanza del definitivo smaltimento del materiale stoccato con le modalità predette;

Considerato che l'attuale capacità di pretrattamento dei rifiuti è sufficiente con riguardo alle quantità giornaliere di rifiuti urbani prodotti dai comuni sopra richiamati, pari a circa 1.500 tonnellate giornaliere, ma che tale capacità sarebbe compromessa se destinata alla lavorazione di tutto il materiale fino ad oggi stoccato;
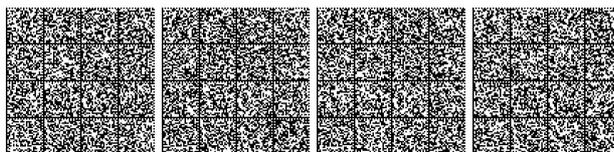
Considerato che ARPA Sicilia con nota del 23 aprile 2010 ha evidenziato la necessità di implementare e migliorare l'attuale sistema di pretrattamento dei rifiuti;

Ritenuto che l'applicazione della normativa vigente ed in particolare dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, provocherebbe allo stato degli atti la chiusura della discarica di Bellolampo per consentire il trattamento di tutto il materiale ivi stoccato provvisoriamente con conseguenti ricadute negative sulla raccolta dei rifiuti nei comuni interessati e pregiudizi per la tutela dell'ambiente e della salute umana;

Vista la nota del 28 aprile 2010 del Commissario delegato-Prefetto di Palermo dalla quale si evince che i lavori per il completamento della quinta vasca della discarica di Bellolampo potranno concludersi entro la fine del mese di giugno 2010, così mettendosi a disposizione volumetrie di discarica sufficienti per un periodo di circa dodici mesi;

Preso atto inoltre del fatto che il medesimo Commissario delegato ha assicurato che provvederà ad autorizzare l'elevazione della quota di abbancamento della quarta vasca della citata discarica, nei limiti consentiti, in tal modo da assicurare il conferimento dei rifiuti senza soluzione di continuità per il tempo occorrente all'ultimazione dei lavori per la realizzazione della quinta vasca;

Visti gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi il giorno 29 aprile 2010 presso il Dipartimento della protezione civile, cui hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco della città di Palermo, il Prefetto - Commissario delegato, la Regione Siciliana ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuta l'ineludibile necessità di rimuovere i rifiuti stoccati ed avviati a definitivo smaltimento per impedire il blocco della discarica di Bellolampo;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Siciliana - Assessorato energia e servizi di pubblica utilità e di cui alla nota n. 1116/2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010 e n. 3849 del 19 febbraio 2010;

Viste le note del Commissario delegato del 16 marzo e 21 aprile 2010, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 aprile 2010 e della Presidenza della Giunta regionale della Campania dell'8 aprile 2010;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al fine di consentire il rapido completamento delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per quanto espresso in premessa, è autorizzato fino al 31 maggio 2010, in deroga all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, lo smaltimento nella discarica di Bellolampo dei rifiuti urbani ivi stoccati provvisoriamente in esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate fino al 30 aprile 2010 dal Presidente della Provincia regionale di Palermo e dal Sindaco di Palermo. Lo smaltimento deve essere effettuato dal soggetto gestore con gli accorgimenti tecnici, definiti d'intesa con l'ARPA Sicilia e la Provincia di Palermo, per minimizzarne l'impatto ambientale.

2. Il Sindaco di Palermo provvede, per il tramite di AMIA S.p.A., con la collaborazione tecnica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sulle risorse finanziarie anticipate dalla Regione Siciliana sul Programma attuativo regionale Fondi FAS 2000-2007, che saranno reintegrate dal soggetto gestore, a smaltire il percolato attualmente presente nella discarica di Bellolampo.

3. Il soggetto gestore è tenuto a realizzare opere di captazione e trattamento del percolato ed effettuare, in termini di somma urgenza, gli adeguamenti tecnici per assicurare il pieno funzionamento del sistema di pretrattamento dei rifiuti in base a un progetto sottoposto alla preventiva approvazione di ARPA Sicilia e della Provincia di Palermo, che si esprimono entro cinque giorni, decorsi inutilmente i quali, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. L'Assessore regionale energia e servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana è nominato soggetto attuatore ed agisce con i poteri previsti dalle ordinanze adottate per il superamento del contesto emergenziale indicate in premessa, per la realizzazione in termini di somma urgenza di un nuovo sito di discarica nel comune di Bolognetta, in provincia di Palermo, o altri siti, ivi compresi quelli in corso di coltivazione nei quali possono essere reperite ulteriori volumetrie disponibili, per il conferimento di rifiuti, presso cui autorizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani di parte dei comuni che attualmente utilizzano la discarica di Bellolampo, con oneri posti a carico del bilancio della Regione Siciliana a valere sul Programma attuativo regionale Fondi FAS
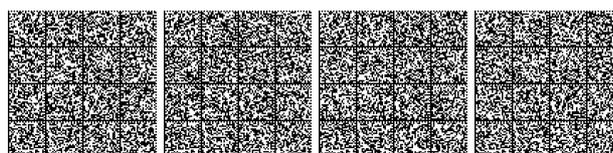
2000-2007, che potranno essere utilizzati, sempre a titolo di anticipazione, in relazione ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3737, dopo le parole: «tecnologie necessarie» sono inserite le seguenti: «nonché all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 2.

1. Al fine di consentire il rapido completamento delle attività di carattere straordinario ed urgente finalizzate allo smaltimento dei sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio all'interno del bacino idrografico del fiume Sarno, il Commissario delegato è autorizzato, fino al 30 giugno 2010, e nel rispetto delle previsioni contenute all'art. 178, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'utilizzo dei medesimi sedimenti classificati con codici CER 17 05 06 e CER 19 13 02 conformi ai parametri della colonna B dell'allegato 5 della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, nonché ai requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2005, come copertura giornaliera dei rifiuti abbancati nelle discariche previste dall'art. 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riportati nel Piano di gestione operativa delle singole discariche come operazioni di recupero dei rifiuti.

3. Il Commissario delegato trasmette alla regione Campania i provvedimenti relativi alle iniziative adottate ai sensi del comma 1, per gli eventuali controlli ed ulteriori prescrizioni a tutela della salute e dell'ambiente di competenza della medesima Regione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2010

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**10A05618**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 aprile 2010.

**Riconoscimento, al sig. Bogheanu Marius, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Bogheanu Marius, cittadino rumeno, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola di avviamento – qualifica di operaio qualificato come idraulico e tubista per costruzioni, conseguito nel 1993 presso il Gruppo scolare industriale «Tomis» con sede nella città di Constanta (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici, idraulici e di distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Sentito il parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA – Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 17903 del 29 marzo 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha preso atto del parere della Conferenza di servizi mediante invio di fax protocollato in data 1° aprile 2010, prot. n. 20991;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Bogheanu Marius, cittadino rumeno, nato Constanta (Romania) il 7 giugno 1975 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti di distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 37/2008.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 aprile 2010

*Il direttore generale:* VECCHIO

**10A05604**

---

DECRETO 19 aprile 2010.

**Riconoscimento, al sig. Michele Giovanni Olivieri, della qualifica professionale estera abilitante per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Michele Giovanni Olivieri, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale pluriennale come titolare di impresa di bar gelateria in Sonthofen (Germania) e successivamente in qualità di dipendente in Italia come operaio qualificato (gelataio) per complessivi 5 anni e 3 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, mediante il meccanismo del riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Michele Giovanni Olivieri, cittadino italiano, nato a Sicignano degli Alburni (Salerno) in data 19 settembre 1963, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2010

*Il direttore generale:* VECCHIO

**10A05622**

---

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2010.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata Forza Azzurri.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;
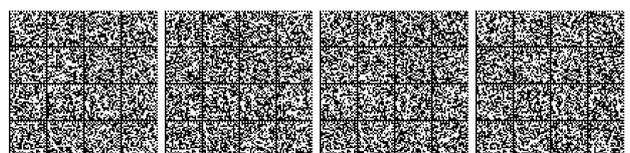
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Forza Azzurri», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 2009/ 22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Forza Azzurri».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta due distinte aree di gioco, ricoperte di speciale vernice asportabile, contraddistinte rispettivamente dalle scritte «Gioco 1» e «Gioco 2». L'area del «Gioco 1» riproduce l'immagine di un campo di calcio, di una porta e di otto giocatori impegnati in azioni di gioco. Sotto ognuno dei giocatori è riportata la scritta «Premio». All'interno della porta è riprodotta l'immagine di un portiere e di quattro palloni di colore bianco e rosso contraddistinti dalla scritta «Numeri vincenti». Nell'area del «Gioco 2» , collocata nella parte inferiore del biglietto, è riprodotta, a sinistra, l'immagine di un pallone di colore nero e d'oro, contraddistinto dalla scritta «Simbolo vincente» e, a destra, è presente una sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi simboli» all'interno della quale è riprodotta l'immagine di quattro stemmi della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente:

*Gioco 1:* si devono scoprire i numeri celati dai quattro palloni di colore bianco e rosso contraddistinti dalla scritta «Numeri vincenti» ed i numeri celati dagli otto calciatori. Se uno o più dei «Numeri vincenti» è presente una o più volte tra gli otto calciatori, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

*Gioco 2:* si devono scoprire i «Tuoi simboli» ed il «Simbolo vincente». Se il «Simbolo vincente» è presente tra «I tuoi simboli», si vince il premio corrispondente.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 60.780.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 6 premi di euro 200.000,00;
n. 24 premi di euro 20.000,00;
n. 375 premi di euro 1.000,00;
n. 1.125 premi di euro 500,00;
n. 2.000 premi di euro 250,00;
n. 1.875 premi di euro 200,00;
n. 7.375 premi di euro 100,00;
n. 32.750 premi di euro 50,00;
n. 61.250 premi di euro 25,00;
n. 77.375 premi di euro 20,00;
n. 250.000 premi di euro 15,00;
n. 1.097.375 premi di euro 10,00;
n. 4.429.500 premi di euro 5,00;
n. 4.987.500 premi di euro 3,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.
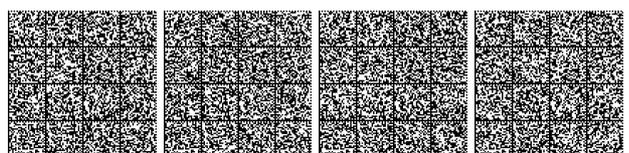
Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

*Il direttore generale:* FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32*

**10A05633**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2010.

**Riconoscimento, al sig. Todiras Dumitru Calin, di titolo studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Todiras Dumitru Calin, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dal sig. Todiras Dumitru Calin, nato a Hirlau (Romania) il giorno 5 agosto 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
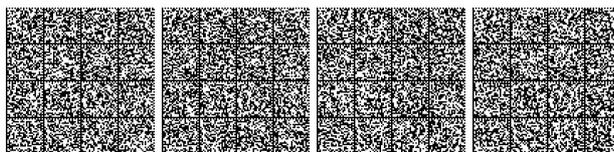
Art. 2.

Il sig. Todiras Dumitru Calin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A05605**

DECRETO 20 aprile 2010.

**Riconoscimento, al sig. Lassoued Rochdi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lassoued Rochdi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/25001 del 20 agosto 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Lassoued Rochdi si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Lassoued Rochdi in data 3 aprile 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003, rilasciato dalla «Scuola Professionale della Sanità» di Scusse (Tunisia) al sig. Lassoued Rochdi, nato a Zeramdine (Tunisia) il giorno 16 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lassoued Rochdi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A05616**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 2009.

**Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) in particolare l'allegato XIV recante le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008, del 23 giugno 2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 per quanto attiene le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 598/2008, del 24 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4 che impone il riconoscimento, da parte dell'autorità sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sull'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434, relativo all'applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 137;

Visto il decreto 13 novembre 2007, recante le modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova;

Considerato che a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) 853/2004 gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del suddetto regolamento, possono operare solo se l'autorità competente li ha riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 854/2004;

Considerato che ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, ai prodotti di origine animale e ai prodotti derivati destinati al consumo umano, devono essere applicate le norme generali di polizia sanitaria in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nonché in quella dell'importazione da Paesi terzi;

Considerato che le uova possono provenire unicamente da Paesi terzi riconosciuti dall'Unione europea per l'importazione di tali prodotti e devono essere accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla pertinente normativa comunitaria;

Considerato che a norma dell'art. 8, comma 5 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova è svolto dall'Ispet-

torato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
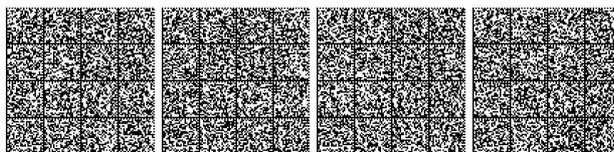
Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434, risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero abrogati;

Considerato che il regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008 consente ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare di avere una dotazione ridotta dell'attrezzatura;

Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare opportuno affidare alle regioni e province autonome l'autorizzazione e la revoca dei centri d'imballaggio;

Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 13 novembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decretano:

## TITOLO I

## OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1.

1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione e fatti salvi gli obblighi che derivano dalla legislazione sanitaria, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova sul territorio italiano, comprese quelle di cui all'art. 11, del predetto regolamento (CE) 589/2008, oggetto di scambi intracomunitari e di importazione da Paesi terzi.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) indicati al comma 1. Sono parte integrante del presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:

*a)* «mercato pubblico locale»: qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto;

*b)* «vendita porta a porta»: la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;

*c)* «regione di produzione»: area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

«Mipaaf»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»: Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario e Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

«ICQRF»: l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

«Ufficio periferico»: l'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 7 marzo 2008;

«PIF»: i posti di ispezione frontaliera del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

«UVAC»: gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

«ASL»: azienda sanitaria locale;

«Vincolo sanitario»: il complesso delle misure disposte degli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi.

### Art. 2.

*Deroghe*

1. Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. I. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

*a)* nel luogo di produzione o

*b)* nell'ambito della «regione di produzione», in un «mercato pubblico locale» o nella «vendita porta a porta»,

in tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualità e al peso. Le uova di cui al presente comma, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. III. 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.

2. Ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. III 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova della categoria A o «uova fresche» sono marchiate con il codice del produttore, le uova della categoria B commercializzate sul territorio italiano sono esonerate dall'obbligo di marchiatura come previsto dall'allegato XIV, sez. III. 1 del medesimo regolamento.

Art. 3.

*Spedizione di uova all'industria alimentare*

1. Qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori sono esentati dagli obblighi di marchiatura delle uova previsti dall'allegato XIV, parte A, sez. III, punto 1) e dall'allegato XIV, parte A, sez. IV, punto 3) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Al fine di permettere al Mipaaf di informare le Autorità competenti dello Stato di destinazione, in relazione alla procedura prevista dall'art. 11, comma 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 589/08, qualora le uova non marchiate siano spedite dal sito di produzione verso un'industria alimentare situata in un'altro Stato membro, il produttore nazionale deve, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, darne comunicazione al Mipaaf fornendo nel contempo il nome dell'operatore destinatario, l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, le quantità interessate e la data prevista per la spedizione.

3. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, applicabili negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, qualora un operatore nazionale intenda ricevere uova non marchiate, da un sito di produzione posto in un altro Stato membro destinate direttamente all'industria alimentare, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

la spedizione può avvenire solo dopo che il Mipaaf ha trasmesso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'UVAC territorialmente competente, agli uffici periferici dell'«ICQRF» territorialmente competenti e all'operatore nazionale interessato, le comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *a)* del regolamento (CE) 589/2008, dallo Stato membro di ubicazione del sito di produzione con indicazione della denominazione e indirizzo di quest'ultimo;

gli operatori, nella prenotifica di arrivo della partita all'UVAC e all'ASL territorialmente competenti, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono indicare che la stessa è costituita di uova non marchiate destinate direttamente all'industria alimentare;

l'UVAC territorialmente competente dispone il vincolo sanitario sulla partita comunicandolo all'ASL competente sullo stabilimento di destinazione; il vincolo viene rimosso dopo l'avvenuta trasformazione delle uova.

4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, qualora un operatore nazionale intenda ricevere uova non marchiate, da un sito di produzione posto in un Paese terzo da destinare direttamente all'industria alimentare, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

le uova devono provenire unicamente da Paesi terzi riconosciuti dall'Unione europea per l'importazione di tali prodotti;

le uova devono essere scortate dal certificato sanitario previsto dalla pertinente normativa comunitaria;

la deroga è stata rilasciata dal Mipaaf previa acquisizione della comunicazione ufficiale da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali della sussistenza delle condizioni sanitarie, previste dalla normativa comunitaria;

il Mipaaf ha trasmesso la comunicazione della concessione della deroga di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)* del regolamento (CE) 589/2008 agli uffici periferici dell'«ICQRF» competenti, all'operatore interessato e al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali che provvede a darne informazione al PIF nazionale o di altro Paese comunitario interessato;

gli operatori, che prenotificano l'arrivo della partita al PIF, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, devono comunicare che la stessa è costituita da uova non stampigliate destinate direttamente all'industria alimentare;

il PIF italiano, attraverso il quale avviene l'importazione, dispone il vincolo sanitario sulla partita applicando la procedura prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, dandone informazione all'ASL competente sullo stabilimento di destinazione per gli adempimenti derivanti dal citato articolo; il vincolo viene rimosso dopo l'avvenuto trattamento delle uova;

nel caso in cui l'importazione avvenga attraverso un PIF situato in un altro Stato membro, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, informato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo dall'operatore, comunica al PIF comunitario di ingresso l'arrivo della partita, richiedendo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 4 della direttiva 97/78/CE, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

5. Nel caso di imprese che, nello stesso luogo, dispongono di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, le uova di cui al presente articolo sono stoccate e lavorate in linee di produzione fisicamente separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto.

6. Le comunicazioni degli operatori al Mipaaf devono essere effettuate mediante presentazione diretta (all'indirizzo indicato all'art. 1, comma 3, primo trattino), telefax (al numero 0646656143) o posta elettronica (ATPO3@politicheagricole.gov.it). È a carico dell'operatore l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente ufficio nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto dei termini previsti fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'ufficio ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.

7. Qualora nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo, fatte salve l'applicazione di sanzioni penali o amministrative, i PIF, gli UVAC o gli uffici periferici dell'ICQRF accertino irregolarità in materia di norme sulla commercializzazione delle uova, gli stessi devono darne comunicazione al Mipaaf e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
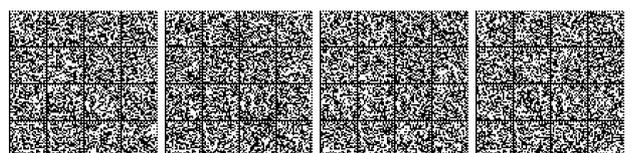
TITOLO II

CENTRI DI IMBALLAGGIO

Art. 4.

*Autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova*

1. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati con provvedimento espresso dalle regioni e province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al successivo comma 4.

2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle regioni o province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I, trasmettendone copia al Mipaaf. La predetta domanda, per poter essere accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalle regioni o province autonome ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

3. I centri d'imballaggio che intendono lavorare in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare devono barrare l'apposita casella del modello di domanda predetto e possono derogare dall'obbligo del possesso delle attrezzature necessarie per la classificazione delle uova in categorie di peso e per la marchiatura delle stesse.

4. Ai centri d'imballaggio è attribuito dal Mipaaf un codice di identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo per ciascuna provincia, anch'esso di tre cifre. Il predetto codice è comunicato alle regioni interessate, anche per via elettronica, dopo che le regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti e trasmesso i relativi esiti al Mipaaf. Il Mipaaf, tenuto conto delle nuove autorizzazioni, terrà aggiornata la lista dei centri d'imballaggio di uova pubblicata nel proprio sito Internet (www.politicheagricole.gov.it).

5. Il codice di cui al precedente paragrafo, da apporre sugli imballaggi, sostituisce il marchio identificativo di cui all'allegato II del regolamento (CE) 853/2004.

6. Le regioni e province autonome provvedono ad aggiornare i provvedimenti di autorizzazione allorché si riscontrino delle variazioni di carattere formale o tecnico dell'azienda quali, a titolo di esempio: variazioni di ragione sociale, variazioni di indirizzo, modifiche della potenzialità lavorativa. In tali casi, le regioni e province autonome verificano preventivamente la regolarità dei versamenti delle quote annuali previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 137.

7. Le regioni e province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio ricadenti nel proprio territorio.

Art. 5.

*Revoca dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova*

1. I centri di imballaggio uova sono revocati e sospesi, anche a fronte di richiesta da parte delle ditte interessate, con provvedimenti adottati dalle regionie province autonome presso cui devono pervenire anche le segnalazioni di irregolarità riscontrate dagli altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle regioni e province autonome, dall'ICQRF o dagli altri organismi di controllo abilitati, si riscontrino delle non conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente ai requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione ai centri d'imballaggio uova, quest'ultima può essere revocata o sospesa fino al momento del ripristino del rispetto degli obblighi stessi.

3. Qualora se ne ravvisasse la necessità, il Mipaaf può chiedere direttamente alle regioni o province autonome eventuali revoche o sospensioni dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio che dovessero risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 137/1991 e successivo decreto ministeriale di applicazione n. 434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali.

Art. 6.

*Raccoglitori di uova*

1. I raccoglitori, di cui all'art. 1, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 589/2008, sono registrati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 dalle ASL. Le medesime ASL provvedono a revocare la registrazione a quei raccoglitori che non rispettino più i requisiti prescritti dalla norma comunitaria e nazionale.

Art. 7.

*Consegna delle uova al consumatore finale*

1. Ai sensi dell'allegato III, sezione X, capitolo I del regolamento (CE) n. 853/2004, le uova devono essere ritirate dal commercio sette giorni prima del termine minimo di conservazione indicato sull'imballaggio.

TITOLO III

DICITURE OBBLIGATORIE

Art. 8.

*Quantità netta*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del regolamento (CE) n. 589/2008, l'indicazione della quantità netta di prodotto, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, può essere espressa in peso o in numero di uova.

Art. 9.

*Codice distintivo del centro d'imballaggio*

1. Gli imballaggi delle uova della categoria A e della categoria B devono presentare sulla superficie esterna, ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 589/2009, il codice identificativo del centro d'imballaggio. Non è necessario indicare su tali imballaggi il marchio di identificazione previsto dall'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.

Art. 10.

*Sistemi di allevamento e diciture da apporre sugli imballaggi*

1. Fatte salve le specifiche disposizioni per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, i centri d'imballaggio appongono sulle uova e sugli imballaggi della categoria «A», una delle seguenti diciture:

| Sull'imballaggio (obbligatorie) | Sulle uova | |
|---|---|---|
| (sistema di allevamento) | (obbligatorie) (codice di allevamento) | (facoltative) (sistema di allevamento) |
| *a)* «Uova da allevamento all'aperto» | 1IT………. | «Aperto» |
| *b)* «Uova da allevamento a terra» | 2IT………. | «A terra» |
| *c)* «Uova da allevamento in gabbie» | 3IT………. | «Gabbie» |
| *d)* «Uova biologiche» | 0IT………. | «All.Bio» |

2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di cui al comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008. Quando le galline ovaiole sono allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine «gabbie» può essere aggiunto l'aggettivo «attrezzate». Inoltre, all'interno o all'esterno dell'imballaggio deve essere riportata la spiegazione del codice di cui al successivo art. 11.

3. Le uova industriali, inadatte al consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i riferimenti di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 589/2008, riportata in allegato II.

Art. 11.

*Codice distintivo del produttore*

1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché nel citato decreto legislativo, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.

2. In accoglimento della deroga di cui all'allegato II, punto 4 del regolamento (CE) n. 589/2008, i detentori di galline riproduttrici del genere «Gallus» interessati a cedere per il consumo le uova non incubate, sono esentati dal possesso dei requisiti elencati nel medesimo punto 4 dell'allegato II e possono chiedere il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento «a terra» secondo le modalità di cui al comma successivo.

3. Per il rilascio del codice distintivo dell'allevamento, gli interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorità sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.

4. I servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti registrano gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici distintivi e con tutti gli elementi identificativi previsti all'allegato *E* del decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il Ministero della salute fornisce al Mipaaf e all'ICQRF l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori di uova suddiviso per sistema di allevamento e per la rilevazione del numero di galline allevate, di cui al successivo art. 15, comma 3, al fine di consentire all'amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.

5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.

6. I servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafe degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole, registrando ogni variazione nella BDN, ivi compresi provvedimenti di sospensione o di eventuale revoca, entro quindici giorni dalla variazione medesima.

7. La timbratura delle uova con il codice del produttore deve essere effettuata presso l'azienda di produzione ovvero presso il primo centro d'imballaggio che riceve le uova. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 589/2008, qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio, o ad una industria non alimentare situata in un altro Stato membro o ad un raccoglitore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione. I raccoglitori, i centri d'imballaggio o le industrie non alimentari localizzati in Italia possono ricevere da un sito di produzione, da un raccoglitore o da un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, esclusivamente uova marchiate nel Paese d'origine con il codice del produttore.

TITOLO IV
DICITURE FACOLTATIVE

Art. 12.
*Origine delle uova*

1. Sulle uova e sugli imballaggi è possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purché tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore di cui al precedente art. 11; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ICQRF competente per territorio.

Art. 13.
*Tipo di alimentazione*

1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformità con la normativa vigente in materia di alimentazione animale, regolamento (CE) n. 183/2005, non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.

2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i seguenti requisiti minimi:

*a)* i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime. In tale caso, fatta 100 la quantità di cereali, questa può comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;

*b)* fatto salvo quanto previsto alla lettera *a)*, qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a più di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime.

3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ICQRF competente per territorio.

Art. 14.
*Utilizzo della dicitura extra*

1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura «Extra» o «Extra fresche», a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:

*a)* la data di deposizione e,

*b)* il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.

2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e può essere apposta direttamente dal produttore.

3. Ai sensi dell'art 14 del regolamento (CE) n. 589/2008, le diciture di cui al comma 1 possono essere utilizzate come indicazioni supplementari della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria «A» fino al nono giorno successivo alla data di deposizione. Dopo tale termine le uova devono essere ritirate dagli scaffali di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura «Extra».

4. I centri di imballaggio che vogliano utilizzare la dicitura extra o extra fresche devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione di cui all'allegato I, barrando l'apposita casella. I centri d'imballaggio che non abbiano provveduto in tal senso e i produttori devono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'ufficio dell'ICQRF competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali siano riunite nella stessa impresa, è sufficiente una unica comunicazione.

Art. 15.
*Preavviso per l'utilizzazione delle diciture facoltative*

1. Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 12, 13 e 14 e di eventuali altre, purché conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilità con la vigente normativa.

2. Le ditte che, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, sono state autorizzate dal Mipaaf ad apporre le diciture facoltative sulle uova di cui al presente titolo, sono esonerate dall'obbligo delle comunicazioni di cui al precedente comma limitatamente alle diciture specificamente già autorizzate.

TITOLO V
TENUTA DEI REGISTRI

Art. 16.

1. Produttori: i produttori devono tenere una registrazione delle informazioni relative ai metodi di allevamento indicando distintamente, per ognuno di essi:

*a)* la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole;

*b)* il numero di galline eliminate e relativa data;

*c)* la produzione giornaliera di uova;

*d)* il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno o secondo altre modalità;

*e)* il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'art. 13 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al Regolamento n. 183/2005, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

*a)* la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;

*b)* la data di consegna dei mangimi.

3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartite per pollaio.

4. Centri d'imballaggio: i centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

*a)* i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

*b)* dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e, quando possibile, di peso;

*c)* i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e il termine minimo di conservazione;

*d)* i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

*e)* il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e, quando possibile, per categoria di peso, la data di imballaggio per le uova della categoria B o il termine minimo di conservazione; per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.

5. I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

6. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'art. 13, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova.

7. Raccoglitori: i raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

*a)* i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

*b)* i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

## TITOLO VI
## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17.

1. Le regioni e le province autonome possono mettere a disposizione dei consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:

1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;

2) il sistema di allevamento;

3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;

4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.

Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita.

2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno dodici mesi. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta ciò sia possibile, è consentito utilizzare uno o più registri o altro tipo di registrazione, inclusa quella informatica. I registri delle consegne e delle vendite possono essere sostituiti anche dalla raccolta di fatture, bolle di consegna o altra documentazione purché riportante tutte le informazioni prescritte.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende alle quali è stato rilasciato il codice di cui all'art. 11, inseriscono nella BDN di cui al comma 4 del medesimo articolo, la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Al riguardo, resta inteso che gli allevatori, così come avviene per gli altri adempimenti connessi all'implementazione della BDN degli allevamenti e delle aziende avicole, possono avvalersi del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, oppure operano, conferendo specifica delega, con l'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonché dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. L'obbligo di cui al presente comma non si applica alle aziende di cui all'art. 11, comma 2.

4. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non conformità potranno essere attuate le disposizioni di cui all'art. 5.

5. L'ICQRF effettua i controlli a sondaggio e sulla base di un'analisi del rischio, in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 589/2008 e dal regolamento (CE) n. 882/2004.

6. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le uova importate, alle disposizioni dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, qualora venga riscontrata una non conformità alle norme del presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo ne vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la prova del ripristino della conformità alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

7. Il decreto ministeriale 13 novembre 2007 è abrogato. Sono inoltre abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati *A* e *B* e le tabelle del decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.

8. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento (CE) n. 589/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008.

9. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
ZAIA

*Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
SACCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2010*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 221*

ALLEGATO I

SCHEMA DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2

All'Assessorato Agricoltura della Regione/Prov. ……………….
Via………………….. (c.a.p.)…………

e, p.c.: al MIPAAF

Ex D.G. Attuazione Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato

Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA

Il sottoscritto……………………………………, nato a……..………..il………..., residente in……………..…,Via………………...……,.n°………., titolare/legale rappresentante della ditta ………………………………, sita in………….....,, Via……………………….…….., n°……,…..con sede legale in……………………………, Via…….………………………..…, Tel……….….……….., e-mail:…………………………………..partita IVA……………………………………..…………/Codice Fiscale……………….……………,

**Chiede**

che a norma del Reg.(CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, la ditta sia autorizzata a classificare e ad imballare le uova.

A tal riguardo il sottoscritto dichiara che il proprio centro d'imballaggio sarà situato in:……………………………………………………………. e che (barrare le caselle di interesse):

☐ intende lavorare uova destinate alla industria alimentare, non alimentare e al consumatore finale

☐ intende lavorare solamente uova destinate alla industria alimentare e non alimentare

☐ intende classificare anche uova EXTRA FRESCHE.

La potenzialità lavorativa oraria delle macchine selezionatrici di cui dispone è complessivamente di n° ……………uova.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il proprio centro d'imballaggio è a norma del reg. (CE) n. 854/2004 e, a tal fine, allega copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalla Regione o Prov. Aut. ……………. e una descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti come da schema di seguito riportato.

Luogo e data…………………………. FIRMA…………………………………

(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

VISTO PER AUTENTICA
(timbro e firma)
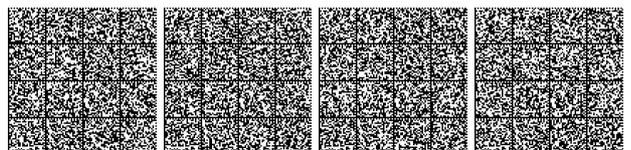
**DITTA** …………………………………………………..

**CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA** sito in ............................................................ (provincia di ……………………...), via o località…………………………………………….……..…. n……….
telefono……………………………… - fax …………………….… - P. IVA……………………….

**A – IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

- Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n…………………………………………………...
- Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. ……..…. uova.
- Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria):

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria:……………………………………...
- Apparecchi per la speratura delle uova e per l'apprezzamento della camera d'aria:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Attrezzature per l'imballaggio e l'etichettatura:…………………………………………………….
- Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali impianti di refrigerazione):

………………………………………………………………………………………………

- Bilance omologate per pesare le uova:……………………………………………………………
- Macchine ed attrezzature complementari:…………………………………………………….
- attrezzatura per la stampigliatura delle uova……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

**B – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

- Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.):

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n…………………………………………………..
- Raccoglitori:

  Dipendenti dal centro n……………………

  Collegati n……………………

**C – NOTIZIE VARIE**

- Approvvigionamento del centro:

Allevamenti propri n.......................– Uova n…………………….al giorno

Allevamenti sotto controllo: n. ........................- Uova n. ………………al giorno

Altri allevamenti: n…………………- Uova n…………………….al giorno

- Zone di raccolta:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- Mercati di vendita:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….addì……………

(nome) …………………………………………

(firma)

ALLEGATO II

# ETICHETTA PER IMBALLAGGIO DI UOVA INDUSTRIALI

*etichetta di colore rosso*

| |
|---|
| *Nome e indirizzo dell'operatore a cui sono destinate le uova* |
| *Nome e indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova* |
| **UOVA INDUSTRIALI *** <br> Inadatte al consumo umano ** |

** caratteri di colore nero alti 20 mm*

*** caratteri di almeno 8 mm*

**10A05620**

DECRETO 24 aprile 2010.

**Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agraria indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «RG2706» a «Julia», da «PH703» a «Fregat», da «PH704» a «Dalmat», da «PH705» a «Roxane» e da «PH706» a «Reza»;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

| Codice SIAN | Varietà | Tipo | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 11802 | Julia | 00 | RAPS Gbr - D - |
| 11794 | Roxane | --- | Phycomat Eurl - F - |
| 11795 | Fregat | 00 | Phycomat Eurl - F - |
| 11796 | Dalmat | --- | Phycomat Eurl - F - |
| 11797 | Reza | --- | Phycomat Eurl - F - |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2010

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**10A05619**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Conferimento alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Potenza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grottino di Roccanova».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentarie e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Grottino di Roccanova» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 10800 del 21 gennaio 2010 inoltrata dalla competente Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, con la quale è stata individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza quale organismo di controllo della d.o.c. sopra citata;

Vista la nota prot. 77406 del 15 aprile 2010 inoltrata dalla competente Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, con sede in Potenza, corso XVIII Agosto, 34, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grottino di Roccanova» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. Dal momento che l'autorizzazione all'organismo di controllo ad eseguire il controllo sulla DOC «Grottino di Roccanova» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, per le fasi produttive precedenti a l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
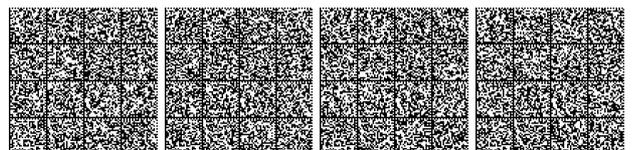
2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo, l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Basilicata gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 8.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2010

*Il direttore generale:* LA TORRE

**10A05621**

DECRETO 6 maggio 2010.

**Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del citato decreto;

Vista la circolare 25 febbraio 2008, n. 4786/2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanata in applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 e, in particolare, il punto C relativo ai laboratori interessati a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti regolamentati dal medesimo decreto legislativo n. 217/2006;

Visto l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei fertilizzanti, per l'anno 2009, di cui al decreto dirigenziale 10 aprile 2009;

Viste le nuove istanze presentate dai laboratori interessati all'inserimento nell'elenco e verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 11 del citato decreto legislativo n. 217/2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti disciplinati dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, limitatamente alle sole prove analitiche riportate nell'elenco stesso, è costituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il responsabile del laboratorio ha l'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ogni cambiamento riguardante il possesso dei requisiti di cui all'allegato 11 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, richiesti per l'inclusione nell'elenco.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda l'inserimento di ogni laboratorio nell'elenco.

Art. 3.

1. Il decreto dirigenziale 10 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009, è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2010

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

**Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"**

| **Laboratorio Agriparadigma S.r.l.<br>Via Faentina, 224<br>48100 Ravenna** | **Numero di accreditamento 0060<br>Documento di sistema: Rev. 25, Data 21 dicembre 2009<br>Scheda 13 di 33<br>Scheda 14 di 33<br>Scheda 15 di 33<br>Scheda 16 di 33** |
|---|---|
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Fertilizzanti | Azoto ammoniacale |
| | Azoto nitrico ed ammoniacale secondo Devarda |
| | Azoto totale |
| | Carbonio Organico (Metodo secondo Springer-Klee) |
| | Fosforo solubile in acqua |
| | Fosforo solubile in citrato ammonico neutro e acqua |
| | Fosforo totale |
| | Potassio solubile in acqua |
| | Ricerca dello ione cloro in assenza di sostanza organica |
| | Umidità |
| Compost | Indice SAR |
| | Salinità |
| Ammendanti, concimi, fertilizzanti e torba umificata | Carbonio organico estraibile in soda e pirofosfato o già estratto (TEC) - Frazionamento e quantificazione del carbonio organico umificato (HA+FA) - Grado e tasso di umificazione (DH% e HR%) |
| **Laboratorio Est S.r.l.<br>Via Guglielmo Marconi, 14<br>24050 Grassobbio (BG)** | **Numero di accreditamento 0084<br>Documento di sistema: Rev. 13, Data 15 dicembre 2009<br>Scheda 2 di 5** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Ammendanti del suolo, Compost, Substrati di coltura | Azoto totale |
| | Conducibilità |
| | Cromo esavalente |
| | Densità apparente, volume d'aria, volume d'acqua |
| | Fluoruri |
| | Mercurio |
| | Nitrato, Fosfato |
| | pH |
| | Sostanza organica |
| | Sostanza organica e cenere |
| | Umidità, sostanza secca |
| | Zinco, Rame, Nichel, Cadmio, Piombo, Mercurio, Cromo, Molibdeno, Selenio, Arsenico, Fosforo, Potassio |

| **Laboratorio CRC S.r.l.**<br>**Via Sigalina a Mattina, 22 Loc. Rò**<br>**25018 Montichiari (BS)** | **Numero di accreditamento 0521**<br>**Documento di sistema: Rev. 11, Data 9 giugno 2009**<br>**Scheda 4 di 10** |
|---|---|
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost, Ammendanti | Azoto ammoniacale (N), ammoniaca ($NH_4^+$) |
| | Azoto organico totale |
| | Azoto totale (Kjeldhal) |
| | Carbonio organico totale (TOC) (misurazione titrimetrica) |
| | Cromo esavalente |
| | Metalli totali: Arsenico, Cadmio, Cromo, Fosforo, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Zinco |
| | Umidità residua |
| | Umidità totale |
| **Laboratorio pH S.r.l.**<br>**Via Sangallo, 29**<br>**50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)** | **Numero di accreditamento 0069**<br>**Documento di sistema: Rev. 24, Data 14 gennaio 2010**<br>**Scheda 18 di 50**<br>**Scheda 22 di 50**<br>**Scheda 23 di 50**<br>**Scheda 26 di 50** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Ammendanti del suolo, Substrati di coltivazione | Azoto ammoniacale solubile/assimilabile |
| | Azoto totale |
| | Conducibilità |
| | Fosforo totale |
| | Nitrati solubili/assimilabili, Fosfati solubili/assimilabili |
| | pH |
| | Potassio solubile /assimilabile |
| | Potassio totale, Molibdeno |
| | Rapporto C/N |
| | Sostanza organica e ceneri |
| | Sostanza secca, umidità |
| Compost | Acidi fulvici (AF), acidi umici (AU), humus totale |
| | Azoto ammoniacale |
| | Azoto nitrico |
| | Azoto organico |
| | Azoto totale |
| | Boro |
| | Carbonio organico estraibile (TEC) – Carbonio umico (HA+FA) - Grado di umificazione (DH), Indice di umificazione (HI), Tasso di umificazione (HR) |
| | Carbonio organico totale (TOC) |
| | Cloruri |

| | |
|---|---|
| | Contenuto in plastica, contenuto in vetro, contenuto di inerti |
| | Enterobacteriaceae |
| | Fosforo totale |
| | Granulometria |
| | Arsenico, Cadmio, Calcio, Cromo, Cromo (III), Cromo (VI), Magnesio, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Zinco |
| | Nematodi: forme libere e attive |
| | pH |
| | Rapporto C/N |
| | Rapporto $NO_3^-/NH_4^+$ |
| | Salinità, conducibilità specifica |
| | Salmonelle |
| | Semi infestanti |
| | Solfati solubili |
| | Streptococchi fecali |
| | Umidità |
| | Uova di elminti parassiti (Nematodi, Cestodi, Trematodi) |
| Concimi, Ammendanti e Correttivi | Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Zinco totali |
| | Piombo totale |
| Fertilizzanti, Ammendanti organici | pH |
| **Laboratorio Istituto di ricerche agroindustria S.r.l.<br>Via Staffette Partigiane, 9<br>41100 Modena (MO)** | **Numero di accreditamento 0153<br>Documento di sistema: Rev. 16, Data 24 novembre 2009<br>Scheda 7 di 14** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost | Azoto organico |
| | Azoto totale |
| | Carbonio organico estraibile (TEC) e carbonio umico (HA+FA) |
| | Carbonio organico |
| | Conducibilità, salinità |
| | Materiali inerti totali |
| | pH |
| | Solidi volatili, ceneri |
| | Umidità, sostanza secca |
| **Laboratorio LAB-CONTROL S.R.L.<br>Via Marco Polo, 3<br>30014 Cavarzere (VE)** | **Numero di accreditamento 0228<br>Documento di sistema: Rev. 16, Data 17 settembre 2009<br>Scheda 7 di 12<br>Scheda 8 di 12** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) | Azoto totale |

| | |
|---|---|
| | Azoto ammoniacale |
| | Fosforo solubile in citrato ammonico neutro |
| | pH |
| | Potassio solubile in acqua |
| Matrici organiche, compost | Azoto ammoniacale |
| | Azoto organico |
| | Azoto totale |
| | Carbonio organico (sostanza organica) |
| | Conducibilità |
| | Contenuto in metalli: Potassio, Sodio, Calcio, Magnesio, Cadmio, Cromo, Nichel, Mercurio, Piombo, Rame e Zinco |
| | Residuo 550°C (Ceneri) |
| | Residuo 105°C (sostanza secca) |
| | Salinità |
| | Umidità totale |
| **Laboratorio LA.CHI.VER. LABORATORI S.R.L.**<br>**Via Leida, 5**<br>**37135 Verona (VR)** | **Numero di accreditamento 0658**<br>**Documento di sistema: Rev. 6, Data 16 marzo 2009**<br>**Scheda 2 di 4** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Ammendanti | Metalli: Cadmio, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco |
| | Salinità |
| | Umidità |
| | pH |
| Cuoio | Cromo VI |
| **Laboratorio Enìa S.p.A.**<br>**Strada S. Margherita, 6/A**<br>**43100 Parma** | **Numero di accreditamento 0178**<br>**Documento di sistema: Rev.14, Data 26 novembre 2009**<br>**Scheda 3 di 5**<br>**Scheda 4 di 5** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost | Ricerca salmonella |
| | Mercurio |
| | Azoto totale Kjeldahl (TKN) |
| | Concentrazione ioni idrogeno (pH) |
| | Salinità |
| | Indice SAR sull'estratto acquoso (da calcolo) |
| **Laboratorio m.c.m. Ecosistemi s.r.l.**<br>**Via Borghetto, 33**<br>**29100 Piacenza** | **Numero di accreditamento 0698**<br>**Documento di sistema: Rev.3, Data 22 settembre 2009**<br>**Scheda 2 di 4**<br>**Scheda 3 di 4** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici | Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Piombo, Zinco |

| | |
|---|---|
| organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali | |
| | Calcio espresso come CaO |
| | Solfati ($SO_3$) |
| | pH |
| | Solidi totali (residuo a 105°C e 550°C) |
| Substrati di coltivazione | Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.) |
| | Carbonio organico |
| **Laboratorio Tecnolab S.r.l.<br>Via Farfusola, 4 Loc. Bonavicina<br>37050 San Pietro di Morubio (VR)** | **Numero di accreditamento 0735<br>Documento di sistema: Rev.3, Data 24 giugno 2009<br>Scheda 1 di 4<br>Scheda 2 di 4** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Concimi | Azoto nitrico ed ammoniacale |
| | Azoto ammoniacale |
| | Azoto totale nell'urea |
| | Biureto |
| | Carbonio organico di origine biologica |
| | Fosforo solubile in acqua |
| | Fosforo solubile in acidi minerali |
| | Fosforo solubile in citrato ammonico neutro |
| | Zolfo totale |
| | Potassio solubile in acqua |
| **Laboratorio IGIENSTUDIO S.R.L.<br>Viale del Lavoro, 37/b<br>60035 Jesi (AN)** | **Numero di accreditamento 0778<br>Documento di sistema: Rev.1, Data 6 agosto 2008<br>Scheda 2 di 3** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost | Enterobatteriaceae |
| | Salmonella spp |
| | Cadmio |
| | Cromo |
| | Nichel |
| | pH |
| | Piombo |
| | Rame |
| | Zinco |
| **Laboratorio L.A.V. S.r.l.<br>Nuova Circonvallazione 57/D<br>47900 Rimini (RN)** | **Numero di accreditamento 0447<br>Documento di sistema: Rev.13, Data 11 gennaio 2010<br>Scheda 3 di 5** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost | Alluminio, Arsenico, Bario, Berillio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Rame, Ferro, Piombo, Mercurio, Molibdeno, Manganese, Nichel, Antimonio, Selenio, Stagno, |

| | |
|---|---|
| | Vanadio, Zinco, Tallio, Fosforo |
| **Laboratorio TECNOLOGIE D'IMPRESA SrL<br>Via Don Minzoni,15<br>22060 Cabiate (CO)** | **Numero di accreditamento 0175<br>Documento di sistema: Rev.14, Data 19 febbraio 2010<br>Scheda 7 di 13<br>Scheda 8 di 13** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione | Conducibilità elettrica |
| | Materia secca |
| | Metalli (Cadmio, Manganese, Nichel, Fosforo, Piombo, Cromo, Rame, Zinco) |
| | Metalli (rame, manganese, zinco, cadmio, piombo, cromo, nichel) |
| | pH |
| | Sostanza organica e cenere |
| | Umidità |
| Compost | Acidi umici e fulvici |
| | Carbonio organico totale (TOC) |
| | Humus totale |
| Compost/Ammendanti | Conducibilità |
| | Cromo esavalente |
| | Enterobatteriaceae |
| | Metalli (Cromo, rame, nichel, cadmio, piombo, zinco) |
| | Salmonella spp |
| | Umidità residua |
| | Umidità totale |
| **Laboratorio LA.RI.AN. SRL - Laboratorio di ricerca e analisi chimico-agrarie<br>Via delle Albicocche 19<br>00040 Pomezia (RM)** | **Numero di accreditamento 0542<br>Documento di sistema: Rev.7, Data 18 settembre 2009<br>Scheda 2 di 2** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Fertilizzanti | Carbonio organico di origine biologica |
| | Fosforo solubile |
| | pH |
| | Potassio solubile in acqua |
| | Salinità a 30°C |
| **m.c.m. Ecosistemi s.r.l.<br>Località Faggiola<br>29027 Gariga di Podenzano (PC)** | **Numero di accreditamento 0698<br>Documento di sistema: Rev.3, Data 22 settembre 2009<br>Scheda 2 di 4** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali | Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Piombo, Zinco |
| | Calcio espresso come CaO |

| | |
|---|---|
| | pH |
| | Solfati espressi come SO3 |
| | Solidi totali (residuo a 105°C e 550°C) |
| Substrati di coltivazione | Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.) |
| | Carbonio organico |
| **CHIMIE s.r.l. - Centro Studi e Consulenze<br>Via Kennedy 60/62 – 7<br>700190 Triggiano BA** | **Numero di accreditamento 0759<br>Documento di sistema: Rev.2, Data 6 novembre 2009<br>Scheda 1 di 2** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Ammendanti, fertilizzanti, concimi | Azoto ammoniacale |
| | Azoto totale |
| | Metalli: Cadmio, Piombo,Cromo, Rame, Nichel, Zinco |
| | Metalli: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Piombo, Cromo, Rame, Mercurio, Selenio, Nichel, Stagno, Tellurio, Tallio, Vanadio, Zinco, Manganese, Ferro. |
| **LaboratoRI SpA - Gruppo ACEA SpA<br>Via Vitorchiano, 165<br>00189 Roma (RM)** | **Numero di accreditamento 0172<br>Documento di sistema: Rev.20, Data 14 settembre 2009<br>Scheda 6 di 7** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Fertilizzanti | Grado di umificazione (DH%) |
| **CIERRE snc di RENZETTI FABIO & C.<br>Via Don Luigi Sturzo 96<br>52100 Arezzo (AR)** | **Numero di accreditamento 0416<br>Documento di sistema: Rev.12, Data 10 marzo 2010<br>Scheda 1 di 4<br>Scheda 2 di 4<br>Scheda 3 di 4** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Ammendante compostato | Azoto totale |
| | Carbonio organico totale (TOC) |
| | Salinità e conducibilità |
| | Umidità e residuo secco |
| | Enterobatteriaceae |
| | Elementi: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco |
| Ammendanti e concimi organici e organominerali | Carbonio organico (metodo Springer-Klee) |
| Concimi contenenti azoto nelle diverse forme | Azoto totale solubile ed insolubile (in presenza di nitrati) |
| Concimi nazionali, ammendanti e correttivi | Metalli pesanti totali: Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Zinco |
| **SAVI S.r.l.<br>Via Roma, 80<br>46037 Roncoferraro (MN)** | **Numero di accreditamento 0183<br>Documento di sistema: Rev.20, Data 23 febbraio 2010<br>Scheda 4 di 6** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost | Residuo a 105°C (sostanza secca), umidità (da calcolo) |
| **Gruppo C.S.A. S.p.A.<br>Via al Torrente, 22** | **Numero di accreditamento 0181<br>Documento di sistema: Rev.22, Data 19 febbraio 2010** |

| **47900 Rimini (RN)** | **Scheda 6 di 27**<br>**Scheda 12 di 27**<br>**Scheda 13 di 27** |
|---|---|
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost | Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Fosforo, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco |
| | Azoto ammoniacale |
| | Azoto organico |
| | Azoto totale |
| | Cromo esavalente |
| | Enterobatteriaceae (ricerca e conteggio) |
| | Indice di respirazione dinamico |
| | Indice di respirazione statico |
| | Materiali plastici diam. fino a 3,33 mm, Materiali plastici diam. da 3,33 mm a 10 mm, Materiali inerti diam. fino a 3,33 mm, Materiali inerti diam. da 3,33 mm a 10 mm, Materiali plastici diam. >10 mm, Materiali inerti diam. >10 mm |
| | Mercurio |
| | Rapporto Azoto organico/Azoto totale |
| | Rapporto Carbonio organico totale/Azoto totale (Rapporto C/N) (>1) |
| | Salinità, Conducibilità, Conducibilità specifica per substrati |
| | Salmonella spp. (Presenza/Assenza) |
| | Streptococchi fecali |
| | Umidità totale, Umidità residua |
| | Carbonio organico totale (TOC) |
| | pH |
| | Umidità a 105 °C/Perdita di peso a 105 °C, Residuo secco a 105 °C/Solidi totali, Ceneri/Solidi totali fissi, Perdita di peso a 550 °C/Solidi totali volatili (STV, SV) |
| | Saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti (vibrio fisheri) |
| **ECOL STUDIO SrL**<br>**Via dei Bichi, 293**<br>**55100 Lucca (LU)** | **Numero di accreditamento 0130**<br>**Documento di sistema: Rev.23, Data 25 febbraio 2010**<br>**Scheda 7 di 12**<br>**Scheda 9 di 12** |
| **Matrice** | **Denominazione della prova** |
| Compost, ammendanti del suolo | Metalli: cadmio, cromo, nichel, piombo, rame, zinco, arsenico, selenio |
| | pH |
| | Residuo secco a 103÷105°C, Solidi totali fissi a 550°C, umidità |
| | Carbonio organico totale (TOC) |

10A05615

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 aprile 2010.

**Rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone, negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed è stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - *iter* di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;

Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4 del Codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2008, n. 79, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali;

Visto altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato».

Vista la nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 4 giugno 2009, con la quale veniva richiesto all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata 2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, come modificato dall'art. 28 del citato decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n. 53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009;

Vista la nota n. 60806/DIRGEN/CEC del 9 settembre 2009 e relativi allegati, con la quale l'Ente ha corrisposto alla richiesta di approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo con foglio prot. 025 del 31 agosto 2009;

Vista la comunicazione integrativa prot. 63157 datata 16 settembre 2009, con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'aggiornamento dei diritti aeroportuali di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269, di aggiornamento dei diritti aeroportuali;

Vista la nota n. 0017206/DIRGEN/CEC del 10 marzo 2010, con la quale l'ENAC ha trasmesso un'istruttoria che modifica, quelle precedentemente inviate, limitatamente agli aeroporti di Parma e Trapani, in quanto le società di gestione dei due aeroporti, rispettivamente SO.GE.A.P. S.p.a. e AIRGEST S.p.a. hanno trasmesso nuovi dati di traffico;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali, come determinata dal decreto ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269, viene rideterminata per gli aeroporti di Parma e Trapani sulla base dell'istruttoria fornita dall'ENAC con nota 0017206/DIRGEN/CEC del 10 marzo 2010, per tener conto dei nuovi dati di traffico forniti.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti indicati nell'art. 1 viene determinata nei valori riportati in allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2010

*Il Ministro:* MATTEOLI

ALLEGATO 1

| Aeroporti | Diritti imbarco passeggeri in euro | | Diritti approdo e partenza | | | | Diritti di sosta e ricovero a T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intra UE | Extra UE | Intra UE | | Extra UE | | |
| | | | Importo in euro a T per le prime 25 T | Importo in euro a T per tonnellate successive | Importo in euro a T per le prime 25 T | Importo in euro a T per tonnellate successive | |
| **Parma** | 3,91 | 7,8 | 0,88 | 1,97 | 2,04 | 2,54 | 0,07 |
| **Trapani** | 3,34 | 7,41 | 0,71 | 1,07 | 1,94 | 2,42 | 0,07 |

10A05674
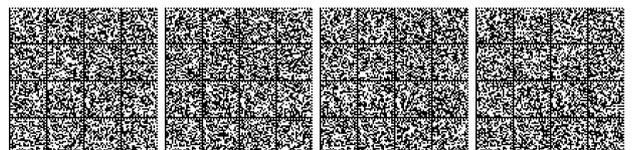
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Cessazione di notai dall'esercizio delle funzioni

Con decreti dirigenziali del 16 marzo 2010 i sotto indicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età.

Astore Placido, nato a Torino il 1° maggio 1935, notaio residente nel comune di Torino (distretto notarile di Torino), è dispensato dall'ufficio, per limite di età con effetto dal giorno 1° maggio 2010.

Battaglia Antonio, nato a Roma il 17 giugno 1935, notaio residente nel comune di L'Aquila (distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 giugno 2010.

Bergamini Mario, nato a Modena, il 7 agosto 1935, notaio residente nel comune di Faenza (distretto notarile di Ravenna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 agosto 2010.

Calvi Vittoria, nata a San Giorgio Jonico (Taranto) il 6 agosto 1935, notaio residente nel comune di Manduria (distretto notarile di Taranto), è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 agosto 2010.

Delli Veneri Luigi Michele, nato a Morcone (Benevento) il 10 giugno1935, notaio residente nel comune di San Giorgio del Sannio (distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 giugno 2010.

De Pasquale Giovanni, nato a Vittoria (Reggio Calabria) il 2 maggio 1935, notaio residente nel comune di Faenza (distretto notarile di Ravenna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 maggio2010.

Donati Mario, nato a Udine il 26 giugno 1935, notaio residente nel comune di Clusone (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 giugno 2010.

Guida Nicola, nato a Gioia del Colle (Bari) il 7 agosto 1935, notaio residente nel comune di Gioia del Colle (distretto notarile di Bari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 agosto 2010.

Guidetti Renato, nato a Poggio Renatico (Ferrara) il 23 giugno 1935, notaio residente nel comune di Ferrara (distretto notarile di Ferrara), è dispensato, dall'ufficio per limite di età, con effetto dal giorno 23 giugno 2010.

Longo Giacomo, nato a Messina il 18 maggio 1935, notaio residente nel comune di Varese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 maggio 2010.

Magarelli Corrado, nato a Molfetta (Bari) il 24 giugno 1935, notaio residente nel comune di Castellana Grotte (distretto notarile di Bari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 giugno 2010.

Pierantoni Pietro, nato a Roma il 10 agosto 1935, notaio residente nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 agosto 2010.

Solaro Artidoro, nato a Roma il 28 luglio 1935, notaio residente nel comune di Nerviano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 luglio 2010.

Sozzi Pietro, nato a Parma il 9 luglio 1935, notaio residente nel comune di Salsomaggiore Terme (distretto notarile di Parma), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 luglio 2010.

Tasca Achille, nato a Merate (Lecco) il 18 agosto 1935, notaio residente nel comune di Merate (distretti notarili riuniti di Como e Lecco), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 agosto 2010.

**10A05714**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Scioglimento ed estinzione dell'ente «Rifugio Re Carlo Alberto», in Luserna San Giovanni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 aprile 2010, è disposto lo scioglimento e l'estinzione dell'ente «Rifugio Re Carlo Alberto», con sede in Luserna San Giovanni (Torino).

L'intero patrimonio è trasferito alla «Commissione sinodale per la diaconia CSD», con sede in Torre Pellice (Torino).

**10A05623**

### Estinzione della Parrocchia di S. Ilario a Settimo, in Lastra a Signa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 aprile 2010, viene estinta la Parrocchia di S.Ilario a Settimo, con sede in Lastra a Signa (Firenze).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria a Castagnolo, con sede in Lastra a Signa (Firenze).

**10A05602**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Ricostituzione della Commissione per la predisposizione di domande per l'accesso alle assegnazioni di sedi farmaceutiche.

Con decreto del Ministero della salute 16 aprile 2010 è stata ricostituita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298. Il testo integrale del decreto ministeriale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.gov.salute.it).

**10A05614**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della IGT «Terre di Veleja»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Terre di Veleja»;

Ha espresso, nella riunione del 18 febbraio 2010, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

**PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "TERRE DI VELEJA"**

## ARTICOLO 1

La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA"accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso o rosato, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Bervedino, Fortana, Marsanne, Moscato e Trebbiano è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

## ARTICOLO 2

La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano Romagnolo per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%.

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Bonarda per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Barbera e Fortana per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad massimo del 40%.
La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui all'art. 1, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" moscato puo' essere prodotto anche nella tipologia passito.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", tipologia frizzante e spumante, è vietata la gassificazione artificiale.

## ARTICOLO 3

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.
Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro:
partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza dell'incrocio del ponte della S.S. n. 9 Via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca. Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza con quella di Pavia a quota 1.000, a nord di Cima delle Scalette. Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m. in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la mulattiera quote 756 - 708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo. Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bolè, C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E. sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, con la deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago, e indi per strada a stretto transito sino in località C. Carrè quota 446 dove per breve tratto si segue il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bulla fra le località Pradello e Ca' del Bulla, quindi da Costa del Bulla per la mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora,Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli indi per quota 285 e in prossimità di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marona.
Da Ca' Marona, verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota 132, C. Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro. Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto Piacentino, di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la S.S. n. 9 dell'Emilia, segue la S.S. verso est fino al confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si è partiti.
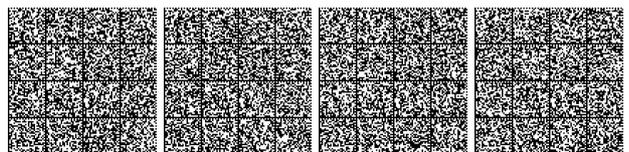
## ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art.2, devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16 (detta resa è comprensiva del supero).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

| | |
|---|---|
| "Terre di Veleja" Bianco | 10,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Rosso | 10,5% vol. |
| "Terre di Veleja" Rosato | 10,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Berverdino | 9,5% vol. |
| "Terre di Veleja" Trebbiano | 9,5% vol. |
| "Terre di Veleja" Marsanne | 10,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Moscato | 9,5% vol. |
| "Terre di Veleja" Fortana | 9,5% vol. |

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

## ARTICOLO 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica “ Terre di Veleja “ di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.

E’ fatta salva la deroga di cui all’art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del "TERRE DI VELEJA" Moscato passito che non deve essere superiore al 60%.

## ARTICOLO 6

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

| | |
|---|---|
| "Terre di Veleja" Bianco | 10,5% vol. |
| "Terre di Veleja" Rosso | 11,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Rosato | 10,5% vol. |
| "Terre di Veleja" Berverdino | 10,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Moscato | 10,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Moscato passito | 15,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Fortana | 10,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Trebbiano | 10,0% vol. |
| "Terre di Veleja" Marsanne | 10,5%vol. |

Il vino " TERRE DI VELEJA" Moscato passito deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30 g/l.
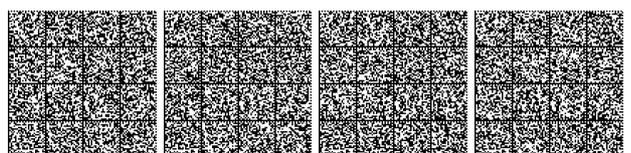
## ARTICOLO 7

Alla indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Tutti i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" tipologia frizzante possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del terrirorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

**10A05603**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-111) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.